SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 ottobre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cirstea Gabriela Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10975)*

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Filip Emilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10976)*

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Blegu Simona Otilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10977)*

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Ciumala Valentin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10978)*

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Fanfuri Robert Zoltan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10979)*

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Abrudan Niculina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10980)*

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Crusoveanu Bejan Ionela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10981)*

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pop Niste Mihaela Ioana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10982)*

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Poenaru Marilena Larisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10983)*

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mandru Monica Ioana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10984)*

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Veres Popescu Ionela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10985)*

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciobanu Marilena Angelica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10986)*

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vladan Camelia Angela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10987)*

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rusca Vieru Daniela Delia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10988)*

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rizac Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10989)*

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Taslica Vaduva Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10990)*

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sisu Carmen Aurelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10991)*

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Paun Cornelia Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10992)*

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Calancea Rodica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10993)*

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dragu Argentina Iuliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10994)*

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stegaru Simona Loredana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10995)*

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Munteanu Stepan Daniela Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10996)*

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Iordanescu Marinela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10997)*

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dobrean Codruta Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10998)*

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Chereches Narcisa Ioana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A10999)*

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Paraschivoi Constantin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11000)*

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mina Radu Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11001)*

DECRETO 7 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vacaroiu Elena Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11002)*

DECRETO 7 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rusu Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11003)*

DECRETO 7 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rosu Maria Magdalena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11004)*

DECRETO 7 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Szocs Tunde, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11005)*

DECRETO 7 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ursei Doinita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11006)*

DECRETO 9 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Lobo Joyster Michael, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11007)*

DECRETO 9 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Hattikatagi Geetavva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11008)*

DECRETO 9 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mukkadayil Deepthi Thomas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11009)*

DECRETO 9 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Fernandez Rocha Marina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11010)*

DECRETO 9 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Jishu Thomas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11011)*

DECRETO 9 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Smitha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11012)*

DECRETO 9 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nula Shantina Anal, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11013)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Popa Viorica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera pediatrica. *(09A11014)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Damian Daniela Claudia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11015)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nita Tatiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera pediatrica. *(09A11016)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Arhip Dionisia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11017)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Craciun Daniela Viorica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11018)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Balica Eugenia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11019)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Turlea Mazare Gina Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11020)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Atanasoaei Adrian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11021)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Ciobanu Gheorghita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11022)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Costinas Gheorghe Cosmin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11023)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Szuhanics Eva Anita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11024)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sichitiu Pirvulescu Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11025)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Manolescu Negru Lenuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11026)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Szalmasi Monika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11027)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Szalmasi Janos, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11028)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Varju Eva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11029)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Hodi Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11030)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Kovacs Lakatos Patricia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11031)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rabne' Kovacs Timea Nora, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11032)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Varga Lajos, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11033)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Apostol Nechita Dalila Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11034)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Olei Romea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11035)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Longhi Romina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11036)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Michelotti Giovannino, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11037)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Andrei Angela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11038)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Duma Miclea Anamaria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11039)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Duca Ramona Dumitra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11040)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Caragata Maricica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11041)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bosoiu Bojog Anisoara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11042)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Badircea Maria Roxana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11043)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ercolani Lorella, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11044)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Eremia Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11045)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bobeica Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11046)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gatti Maria Giovanna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11047)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Casadei Loretta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11048)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Radii Ioana Ruxandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11049)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pelliccioni Fabia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11050)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Buboiu Violeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11051)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbu Liliana Magdalena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11052)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciobotaru Maricela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11053)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bernucci Natalie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11054)*

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Apostol Vasile Stelian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11055)*

DECRETO 11 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra George Mariamma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11056)*

DECRETO 11 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Priya Mathew, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11057)*

DECRETO 11 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Hani Sassi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11058)*

DECRETO 11 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Kurian Nisha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11059)*

DECRETO 11 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Akoub Mohamed, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11060)*

DECRETO 11 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Korie Mary Janeth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11061)*

DECRETO 11 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Thomas Rejoy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11062)*

DECRETO 11 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Figueredo Rosanna De Jesus, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11063)*

DECRETO 11 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Toujani Mohamed Ali, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11064)*

DECRETO 11 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gejabo Tadelech Mekonnen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11065)*

DECRETO 11 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Talbi Ahlem, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11066)*

DECRETO 11 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sanabria Britez Elvira Elizabeth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11067)*

DECRETO 11 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Ayari Mohamed Aymen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11068)*

DECRETO 11 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dinimol Thomas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11069)*

DECRETO 11 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dick Mendoza Delia Karol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11070)*

DECRETO 11 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Benitez Centurion Merice Blanca Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11071)*

DECRETO 11 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Treesa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11072)*

DECRETO 14 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sandoval Gabilan Mirtha Carolina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11073)*

DECRETO 14 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Varghese Jayan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11074)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Wellvone». *(09A11747)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Paroxetina doc generici». *(09A11748)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Paroxetina doc generici». *(09A11749)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Paroxetina doc generici». *(09A11750)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lisinopril e idroclorotiazide doc generici». *(09A11751)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Nitrocor». *(09A11752)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ondansetron Crinos». *(09A11753)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Meningitec». *(09A11754)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Pentavac». *(09A11755)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Avaxim». *(09A11756)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Viatim». *(09A11757)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Neisvac-c». *(09A11758)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Perfalgan». *(09A11759)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Perfalgan». *(09A11760)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fluodeossiglucosio [18 F] IBA». *(09A11761)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Aceplus». *(09A11762)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Videx». *(09A11763)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Priorix Tetra». *(09A11764)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Priorix». *(09A11765)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Vaxigrip». *(09A11766)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Vaccino Mutagrip Pasteur». *(09A11767)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Vaxigrip». *(09A11768)*

Trasferimento di titolarità del medicinale «Aggrastat». *(09A11769)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 2009.

Nuova perimetrazione del Parco nazionale del Gran Paradiso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, con cui si costituisce un Parco Nazionale presso il Gruppo del Gran Paradiso nelle Alpi Graie;

Visti il regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867, e il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979 concernenti l'ampliamento del Parco Nazionale del Gran Paradiso;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente ed in particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 35, comma 1, che stabilisce che previa intesa con la regione autonoma della Val d'Aosta e la regione Piemonte si provvede all'adeguamento della disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge stessa;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436, che adotta il regolamento recante adeguamento della disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e l'adozione delle relative misure di salvaguardia siano operati sentita la Conferenza unificata;

Visto l'art. 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dall'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevede che la classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve statali, terrestri, fluviali e lacuali, siano effettuate d'intesa con le regioni;

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, trasferendo, tra l'altro, le funzioni ed i compiti già attribuiti al Ministero dell'ambiente;

Considerato che, per effetto dell'art. 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, la denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio»;

Vista la deliberazione n. 16 del 27 luglio 2007, con la quale il consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, avendo acquisito i formali consensi delle amministrazioni comunali interessate, ha approvato la proposta di modifica dei confini, trasmessa all'Amministrazione dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 30 ottobre 2007 per i successivi atti di competenza;

Considerato che la proposta di riperimetrazione comporta una riduzione della superficie del Parco limitata allo 0,07 per cento del territorio, prevede l'inclusione di aree di particolare valenza naturalistica e attesta i confini su elementi morfologici o strutturali certi in tal modo consentendo una più efficace protezione e gestione dell'area protetta;

Ritenuto quindi di poter valutare positivamente la detta proposta di riperimetrazione;

Viste le note del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. GAB/2008/7867/B07 e prot. GAB/2008/7868/B07 del 3 luglio 2008 con le quali lo schema di decreto del Presidente della Repubblica per la nuova

perimetrazione del Parco nazionale del Gran Paradiso e l'allegata cartografia predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stati trasmessi rispettivamente alla regione Piemonte e alla regione autonoma Valle d'Aosta, richiedendo la prescritta intesa ai sensi dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998 n. 426;

Vista la nota del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. GAB/2008/7869/B07 del 3 luglio 2008 con la quale lo schema di decreto del Presidente della Repubblica per la riperimetrazione del Parco nazionale e l'allegata cartografia predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stati trasmessi alla Conferenza unificata, richiedendo l'espressione del parere previsto ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Sentita la Conferenza unificata, che ha espresso parere favorevole in data 13 novembre 2008;

Acquisite le prescritte intese sulla proposta di nuova perimetrazione del Parco nazionale della regione autonoma Valle d'Aosta, espressa con deliberazione di giunta n. 3744 del 12 dicembre 2008, e della regione Piemonte, espressa con deliberazione di giunta n. 33-10738 del 9 febbraio 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 2009;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. La nuova perimetrazione del Parco nazionale del Gran Paradiso è quella riportata nell'allegata cartografia composta di n. 11 tavole in scala 1:10.000, parte integrante del presente decreto, come specificata da n. 18 tavole di dettaglio in scala 1:5.000 depositate in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed in copia conforme presso la regione autonoma Valle d'Aosta, la regione Piemonte e l'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso.

2. La suddetta perimetrazione sostituisce integralmente le precedenti perimetrazioni intervenute a partire dal regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867 e fino al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979 e ad essi allegate.

Art. 2.

1. Per tutto quanto non specificato nel presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 maggio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 94

ALLEGATO

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare
Parco Nazionale del
Gran Paradiso
NUOVA PERIMETRAZIONE
(tavola 1)
legenda
limite del Parco Nazionale
scala 1 : 10.000

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare
Parco Nazionale del
Gran Paradiso
NUOVA PERIMETRAZIONE
(tavola 2)
legenda
limite del Parco Nazionale
scala 1 : 10.000

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Parco Nazionale del Gran Paradiso
NUOVA PERIMETRAZIONE
(tavola 3)
legenda
limite del Parco Nazionale
scala 1 : 10.000

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare
Parco Nazionale del
Gran Paradiso
NUOVA PERIMETRAZIONE
(tavola 5)
legenda
limite del Parco Nazionale
scala 1 : 10.000

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare
Parco Nazionale del
Gran Paradiso
NUOVA PERIMETRAZIONE
(tavola 6)
legenda
limite del Parco Nazionale
scala 1 : 10.000
PIEMONTE

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare
Parco Nazionale del
Gran Paradiso
NUOVA PERIMETRAZIONE
(tavola 7)
legenda
limite del Parco Nazionale
scala 1 : 10.000

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare
Parco Nazionale del
Gran Paradiso
NUOVA PERIMETRAZIONE
(tavola 8)
legenda
limite del Parco Nazionale
scala 1 : 10.000

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare
Parco Nazionale del
Gran Paradiso
NUOVA PERIMETRAZIONE
(tavola 9)
legenda
limite del Parco Nazionale
scala 1 : 10.000

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare
Parco Nazionale del
Gran Paradiso
NUOVA PERIMETRAZIONE
(tavola 10)
legenda
limite del Parco Nazionale
scala 1 : 10.000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 2009.

Autorizzazione ad assumere personale nelle amministrazioni ed enti pubblici non economici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed in particolare il comma 3-*ter* del medesimo articolo;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto l'art. 1, comma 527, della predetta legge n. 296 del 2006, così come sostituito dall'art. 66, comma 6, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale prevede che, per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

Viste le note con le quali le Amministrazioni, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'assunzione a tempo indeterminato di personale di varie qualifiche;

Vista l'istruttoria sulle richieste pervenute dalle amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

Considerato che le richieste di assunzione superano la disponibilità del fondo;

Ritenuto di privilegiare le richieste di assunzione provenienti dalle amministrazioni che non hanno beneficiato delle risorse finanziarie dovute ai risparmi per cessazioni di personale, nonché le richieste relative alle assunzioni di vincitori di concorso;

Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda solo nel caso di assunzioni di personale già dipendente della medesima amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 gennaio 2009, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2009, registro n. 2, foglio n. 12, con il quale, a valere sul fondo previsto dall'art. 1, comma 527, della predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296, calcolato al netto delle risorse previste dalle disposizioni normative richiamate nel citato decreto, sono state autorizzate assunzioni per una spesa complessiva annua lorda pari a 5.719.242 euro a decorrere dall'anno 2009, con conseguente residuo di risorse finanziarie utilizzabili per le assunzioni di cui al presente provvedimento, pari a 36.839.119 euro a regime;

Ritenuto di autorizzare in favore delle amministrazioni richiedenti un contingente di n. 1.370 unità, di cui 190 progressioni verticali e 250 unità di incremento di percentuale di part-time, corrispondente ad una spesa annua lorda pari ad euro a regime 36.838.883 a decorrere dall'anno 2009;

Visti i commi 1, 5 e 6 del citato art. 74, del decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed il particolare l'art. 41, comma 3, il quale prevede che il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 30 settembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'art. 17, comma 16, il quale proroga il termine per procedere alle assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 66, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, al 31 dicembre 2010 stabilendo che le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009;

Visto il citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, ed in particolare l'art. 17, comma 7, il quale prevede che dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti su enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli enti interessati, fino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3 dello stesso art. 17, non possono procedere a nuove assunzioni di per-

sonale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali, fatte salve le assunzioni dei corpi di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed a valere sul fondo ivi previsto, sono autorizzate le assunzioni di cui alla Tabella allegata al presente decreto, per un contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive n. 1.370 unità, di cui 190 progressioni verticali e 250 unità di incremento di percentuale di part-time, corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda pari ad euro 36.838.883 a decorrere dall'anno 2009 ripartito, per ciascuna amministrazione, secondo le indicazioni di cui alla medesima tabella.

2. Le amministrazioni che non hanno provveduto agli adempimenti previsti dall'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non possono procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

3. Rimane fermo il blocco delle assunzioni previsto dall'art. 17, comma 7, del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come richiamato nelle premesse del presente decreto.

4. Ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda esclusivamente nel caso di assunzioni di personale già dipendente della medesima amministrazione. Pertanto il relativo onere viene valutato in termini di differenziale di costo tra le qualifiche di provenienza e di destinazione nel solo caso di richieste di assunzione di personale già dipendente della stessa amministrazione.

5. L'autorizzazione di cui al presente decreto relativa ad assunzioni di personale riferite allo scorrimento o all'utilizzo delle graduatorie da parte delle amministrazioni di cui al comma 1, è subordinata, ove previsto, alla condizione dell'espletamento del procedimento di cui all'art. 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Alla copertura dell'onere a carico delle amministrazioni interessate si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» - Programma «Fondi da assegnare» - U.P.B. 25.1.3. «Oneri comuni di parte corrente» - capitolo 3032, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

7. Le amministrazioni di cui al comma 1 che intendano avviare assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna amministrazione, non possono procedere senza la preventiva autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP. È ammessa un'unica richiesta di rimodulazione.

8. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro il 31 marzo 2011 o comunque entro il completamento delle procedure di assunzione, a trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero dei dipendenti assunti e in corso di assunzione, distinti per profili professionali ed area di appartenenza, specificando se a tempo pieno o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale del part-time, nonché l'eventuale amministrazione di provenienza, ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o area professionale, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, fornendo, altresì, dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 agosto 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 369

ALLEGATO

assunzioni 2009, art. 1, comma 527, l. 296/2006		
Amministrazione	**Unità autorizzate**	**Oneri a regime**
Ministeri		
Ministero della Giustizia Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria	48	1.865.040,00
Ministero della Giustizia Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	110	4.222.020,00
Ministero della Giustizia Dipartimento per la giustizia minorile	40	1.535.280,00
Ministero della Giustizia Archivi notarili	25	1.026.875,00
Minitero politiche agricole (ruolo ICQ)	10	298.510,00
Minitero politiche agricole (ruolo agricoltura)	19	558.860,00
Ministero dell'Interno	81	2.748.401,00
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociale (con esclusione dell'ex Ministero della Salute)	30	1.097.833,00
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociale (solo ex Ministero della Salute)	20	701.190,00
Ministero della Difesa	7	272.685,00
Ministero degli affari esteri Istituto agronomico per l'oltremare	5	164.058,00
Ministero Beni culturali (Incremento percentuale part-time)	250	1.462.000,00
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ramo infrastrutture)	14	477.100,00
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ramo trasporti)	18	592.700,00
Ministero sviluppo economico	11	427.781,00
Presidenza del Consiglio dei Ministri	10	910.000,00
TOTALE MINISTERI	**698**	**18.360.333,00**
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI		
UNIRE	22	909.288,00
IPSEMA	2	169.824,00
ENAC	30	1.137.491,00
IPOST	8	291.020,00
CROCE ROSSA ITALIANA (di cui 64 P.V.)	72	586.404,00
INAIL	12	415.680,00
ENIT	7	263.326,00
INPS	95	3.917.560,00
TOTALE ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	**248**	**7.690.593,00**

Amministrazione	Unità autorizzate	Oneri a regime
AUTORITA' BACINO		
AUTORITA' BACINO FIUME SERCHIO	6	182.700,00
AUTORITA' DI BACINO FIUME ARNO	2	85.824,00
AUTORITA' DI BACINO FIUME ADIGE (di cui 2 P.V.)	5	105.390,00
AUTORITA' DI BACINO FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO	10	275.198,00
TOTALE AUTORITA' DI BACINO	23	649.112,00
AGENZIE		
AGENZIA DOGANE (di cui 100 P.V.)	100	535.700,00
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	1	9.291,00
AG. AUTONOMA ALBO SEGR COM E PROV	8	298.705,00
SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE	6	242.285,00
AGEA (di cui 8 P.V.)	14	192.570,00
TOTALE AGENZIE	129	1.278.551,00
ENTI PARCO		
PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO (di cui 1 P.V.)	4	95.848,00
PARCO NAZIONALE DELLA SILA	13	422.671,00
PARCO NAZIONALE DEL POLLINO (di cui 9 P.V.)	15	217.131,00
PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE	11	374.474,00
PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO (di cui 1 P.V.)	3	62.677,00
PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA	8	267.174,00
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO (di cui 5 P.V.)	14	299.006,00
PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO	6	183.585,00
PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO-EMILIANO	4	125.464,00
PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE	5	158.064,00
TOTALE ENTI PARCO	83	2.206.094,00
COMPARTO SICUREZZA		
VIGILI DEL FUOCO	100	3.400.000,00
ARMA DEI CARABINIERI	45	1.784.600,00
GUARDIA DI FINANZA	44	1.469.600
TOTALE COMPARTO SICUREZZA	189	6.654.200,00
TOTALE GENERALE	**1.370**	**36.838.883,00**

09A11840

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 ottobre 2009.

Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009 recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare, i commi dal 7 al 13 che autorizzano e disciplinano l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti;

Rilevato che il predetto art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009, al comma 9, rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 8 dello stesso articolo, delle modalità per la selezione e della formazione del personale, degli ambiti applicativi e del relativo impiego;

Decreta:

Art. 1.

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco e modalità di selezione del personale addetto ai servizi di controllo

1. In ciascuna Prefettura - Ufficio territoriale del Governo è istituito l'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti. L'iscrizione nell'elenco è condizione per l'espletamento dei servizi predetti.

2. I gestori delle attività di cui al comma 1 possono provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma dell'art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. La domanda di iscrizione nell'elenco è presentata al Prefetto competente per territorio a cura del gestore delle attività di cui al comma 1 ovvero del titolare dell'istituto di cui al comma 2.

4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore a 18 anni;

b) buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool e stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche;

c) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;

d) non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

f) diploma di scuola media inferiore;

g) superamento del corso di formazione di cui all'art. 3.

5. In caso di perdita da parte di uno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, di uno o più requisiti previsti dal presente articolo, ovvero qualora lo stesso ponga in essere comportamenti in contrasto con quanto previsto dall'art. 3, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 15 luglio 2009, n. 94, ovvero con quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando il disposto del comma 13 dell'art. 3 della citata legge, il Prefetto comunica l'avvenuta cancellazione dall'elenco all'interessato, al gestore delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo o al titolare dell'istituto di cui al comma 2 per il divieto di impiego nei servizi disciplinati dal presente decreto.

Art. 2.

Revisione biennale

1. Il Prefetto, competente per territorio, provvede ogni due anni alla revisione dell'elenco di cui all'art. 1, al fine di verificare il permanere dei requisiti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del citato art. 1 degli addetti al controllo. A tal fine i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, almeno un mese prima della revisione biennale, depositano, presso il Prefetto, la documentazione comprovante l'attualità dei requisiti. Il mancato deposito della documentazione suddetta nel termine sopra indicato comporta la cancellazione dell'iscrizione del personale interessato dall'elenco provinciale e il divieto di svolgimento dei compiti di cui al presente decreto.

Art. 3.

Corso di formazione del personale addetto ai servizi di controllo

Il corso di formazione per il personale addetto ai servizi di controllo, da organizzarsi a cura delle Regioni, ha ad oggetto le seguenti aree tematiche:

1) area giuridica, con riguardo in particolare alla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai compiti delle Forze di polizia e delle polizie locali, alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio;

2) area tecnica, con particolare riguardo alla conoscenza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di nozioni di primo soccorso sanitario;

3) area psicologico-sociale, avuto riguardo in particolare alla capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico, alla capacità di adeguata comunicazione verbale, alla consapevolezza del proprio ruolo professionale, all'orientamento al servizio e alla comunicazione anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili.

Art. 4.

Ambiti applicativi

1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione:

a) nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo;

b) nei pubblici esercizi;

c) negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico.

Art. 5.

Impiego del personale addetto ai compiti di controllo

1. Nell'esercizio dei compiti di controllo, il personale di cui all'art. 1 del presente decreto procede alle seguenti attività:

a) controlli preliminari:

a.1) osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l'incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;

a.2) adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all'accessibilità delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento;

b) controlli all'atto dell'accesso del pubblico:

b.1) presidio degli ingressi dei luoghi di cui al precedente art. 4 e regolamentazione dei flussi di pubblico;

b.2) verifica dell'eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un'età minima prevista per l'accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l'accesso;

b.3) controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l'eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;

c) controlli all'interno del locale:

c.1) attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati;

c.2) concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l'esercizio di pubbliche funzioni, né l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone. Resta fermo l'obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.

Art. 6.

Divieto dell'uso delle armi

1. Nell'espletamento delle attività previste dall'art. 5 del presente decreto, gli addetti al servizio di controllo, pur se titolari di licenza per il porto d'armi, non possono portare armi, né oggetti atti ad offendere e qualunque altro strumento di coazione fisica.

Art. 7.

Riconoscibilità del personale addetto ai compiti di controllo

1. Nell'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto, il personale di cui all'art. 1 deve essere munito di idoneo documento di identità e tenere esposto un tesserino di riconoscimento, con le caratteristiche di cui all'allegato *A* del presente decreto, di colore giallo, recante la dicitura «Assistenza» in caratteri facilmente leggibili.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto già svolge servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo di cui all'art. 1 può continuare a espletare la propria attività, con le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4, 5, 6 del presente decreto, prima dell'iscrizione nel citato elenco e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Roma, 6 ottobre 2009

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2009
Ministeri istituzionali, Interno registro n. 9, foglio n. 69

ALLEGATO *A*

TESSERINO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 7

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Cartoncino (peso)** 120gr
- **Stampa** con fondino di colore giallo sia sul recto che sul verso
- **Dimensioni** 70 mm x 100 mm
- **Plastificazione** in Pouch Termosaldabile 106 mm x 77 mm

RECTO

- **Foto Tessera** 30 mm x 35 mm
- **Ragione Sociale – Eventuale logo dell'esercizio**
- **Dicitura "ASSISTENZA"** ad inchiostro di colore rosso fluorescente visibile

VERSO

- **Dati Anagrafici**
- **Prefettura Competente**
- **Numero di iscrizione all'elenco prefettizio**
- **Data iscrizione nell'elenco prefettizio**

09A12065

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 giugno 2009.

Riduzione dei premi per le imprese artigiane del settore autotrasporto merci, voci di tariffa 9121 e 9123.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, prevede l'approvazione «con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, di distinte tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalità di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale»;

Visto l'art. 3, comma 2 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che prevede l'aggiornamento delle tariffe di cui al comma 1 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 2000, concernente «Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 settembre 2008, di nomina del commissario straordinario dell'INAIL;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14 recante «Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti»;

Visto l'art. 7-*sexies* del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33 recante: «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi», di modifica dell'art. 29, comma 1-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni nella legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14;

Considerato che tale articolo destina, in particolare, 11 milioni di euro alla riduzione dei tassi di premio INAIL per le imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci;

Vista la delibera del Presidente - commissario straordinario dell'INAIL n. 78 del 22 aprile 2009;

Vista la documentazione istruttoria richiamata dalla citata delibera INAIL, ed in particolare, le relazioni tecniche alla stessa allegate, i documenti e le delibere richiamati;

Considerato che la citata delibera INAIL prevede che la riduzione dei tassi di premio di cui al citato art. 7-*sexies* del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33, sia destinata alle imprese artigiane del settore autotrasporto di merci in conto terzi tenute al pagamento dei premi speciali unitari;

Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota del 19 giugno 2009 n. 3-8962;

Ritenuto di dover procedere alla riduzione dei tassi di premio INAIL per le imprese artigiane del settore autotrasporto di merci in conto terzi;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, per l'anno 2009, per le imprese artigiane del settore autotrasporto merci tenute al pagamento dei premi speciali unitari, classificate alle voci di tariffa 9123 - classe di rischio 5° e 9121 - classe di rischio 8°, una riduzione dei premi pari al 14,01%, per un importo pari a 11 milioni di euro.

Art. 2.

Per l'anno 2009, esclusivamente per il settore dell'autotrasporto, il termine del versamento dei relativi premi è differito al 16 maggio 2009.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2009

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2009

Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 293

09A11822

DECRETO 7 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Comaniciu Maria Magdalena, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CEE, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo n. 206/07 che all'art. 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in un o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Comaniciu Maria Magdalena cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Cosmetica» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/07, che attribuisce al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *b)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/2007;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Visto in relazione al disposto dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 206/2007, il precedente provvedimento di riconoscimento del decreto direttoriale n. 171/1/07 del 26 settembre 2007, avente per oggetto un titolo di formazione professionale identico a quello presentato dalla sig.ra Comaniciu Maria Magdalena;

Vista la differenza sostanziale nella formazione rumena rispetto a quella italiana, sia nei contenuti che nella durata, non compensata dall'esperienza professionale, si rende necessario sottoporre la richiedente ad una misura compensativa, così come per il precedente titolo professionale, volta ad accertare le conoscenze deontologiche e professionali;

Vista la nota del 5 novembre 2008, con la quale la sig.ra Comaniciu Maria Magdalena ha esercitato il diritto di opzione di cui all' art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, scegliendo quale misura compensativa il superamento di una prova attitudinale;

Considerato che per la realizzazione della prova d'esame, si è reso necessario richiedere alla Regione Lazio, ove la richiedente è residente, l'organizzazione della prova teorico-pratica, presso una struttura riconosciuta dalla Regione stessa, diretta ad accertare le conoscenze professionali della richiedente;

Visto il verbale della Provincia di Roma del 25 giugno 2009, attestante il superamento della prova d'esame davanti ad una commissione esaminatrice, pervenuto in data 30 giugno 2009;

Decreta:

Articolo unico

Il titolo professionale di «Cosmetica» conseguito in Romania, in data 28 giugno 1996 dalla sig.ra Comaniciu Maria Magdalena, nata a Fagaras (Romania) il 12 novembre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2009

Il direttore generale: MANCINI

09A11786

DECRETO 17 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Saurer Christian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Saurer Christian, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di «Masseur und medizinischer Bademeister» conseguito in Germania il giorno 27 ottobre 2004, presso la «Private Berufsfachschule Dr. Lenhart fur Massage - staatlich anerkant - GmbH» Scuola professionale privata Dr. Lenhart per massaggi - riconosciuta dallo stato - S.r.L. - di Monaco di Baviera (Germania), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni previste dall'ordinamento dei servizi sanitari BGBI. n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, come contemplato dal Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di studio «Masseur und medizinischer Bademeister» conseguito in Germania il giorno 27 ottobre 2004 presso la «Private Berufsfachschule Dr. Lenhart fur Massage - staatlich anerkant - GmbH» Scuola professionale privata Dr. Lenhart per massaggi - riconosciuta dallo stato - S.r.L. - di Monaco di Baviera (Germania), con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Masseur und medizinischer Bademeister» a partire dal giorno 7 luglio 2005 dal sig. Saurer Christian nato a Ruti (Svizzera) il giorno 29 aprile 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11772

DECRETO 17 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pichler Gorfer Margit, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Pichler Gorfer Margit, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «medizinische Masseurin» conseguito il giorno 12 dicembre 2007 presso lo «Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Visto il diploma di «Hydro - und Balneotherapie», rilasciato il giorno 3 febbraio 2008 dallo «Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria) ad integrazione della formazione già in possesso della richiedente, in conformità a quanto richiesto nella seduta della Conferenza di servizi del giorno 1° dicembre 2005;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni previste dall'ordinamento dei servizi sanitari BGBI n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, come contemplato dal T.U. delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di studio «medizinische Masseurin» conseguito il giorno 12 dicembre 2007 lo «Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria) dalla sig.ra Pichler Gorfer Margit nata a Martello (Bolzano) (Italia) il giorno 26 settembre 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11787

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 luglio 2009.

Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka).

IL MINISTRO DELLE POLTICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1996, inerente la lotta obbligatoria contro il virus della Vaiolatura delle Drupacee (Sharka);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697 «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione»;

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214: «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, relativo alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003, recante «Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto»;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006, recante «Disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica»;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2006, recante «Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati delle Prunoidee»;

Considerato che il virus Plum pox virus (PPV) agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka) è da ritenere insediato e non più tecnicamente eradicabile in alcune aree del territorio nazionale e che occorre disporre misure di profilassi fitosanitarie idonee a prevenirne la diffusione verso le aree indenni;

Considerato che è necessario prevedere condizioni più rigorose per la produzione di materiale di moltiplicazione allo scopo di assicurare che lo stesso non sia contaminato con il virus PPV;

Considerato che la redditività delle coltivazioni di alberi da frutto di drupacee può essere assicurata: dall'uso di materiale certificato esente dal virus PPV, da una costante azione di monitoraggio con immediata distruzione delle piante infette, dall'impiego di varietà tolleranti o resistenti;

Considerato che è necessario adeguare il citato decreto ministeriale 29 novembre 1996 alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche e del diverso stato fitosanitario del virus PPV nel territorio nazionale;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. *d)*, nella seduta del 19 gennaio 2009;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 aprile 2009, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Scopo generale

1. La lotta contro la «Vaiolatura delle drupacee (Sharka)», causata dal virus Plum pox virus (PPV), è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana.

2. Il Servizio fitosanitario nazionale adotta tutti gli interventi di prevenzione idonei ad evitare il diffondersi della malattia sul territorio.

3. I Servizi fitosanitari regionali adottano le azioni di controllo e la regolamentazione delle attività di prelievo e produzione di materiale di moltiplicazione vegetale in funzione dello stato fitosanitario del territorio e secondo le modalità stabilite dal presente decreto.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) piante di drupacee suscettibili: albicocco, ciliegio, pesco, susino, tutti i portainnesti di drupacee e le specie suscettibili al virus PPV impiegate a fini ornamentali;

b) «zona indenne»: il territorio dove non è stato riscontrato il virus PPV o dove lo stesso è stato eradicato ufficialmente;

c) «area contaminata»: campo di produzione o vivaio in cui è stata accertata ufficialmente con analisi di laboratorio la presenza del virus PPV;

d) «zona di insediamento»: il territorio dove il virus PPV è in grado di perpetuarsi nel tempo e la sua diffusione è tale da rendere tecnicamente non più possibile l'eradicazione;

e) «zona tampone»: zona di almeno 1 km di larghezza, di separazione fra una zona indenne e un'area contaminata o fra una zona indenne e una zona di insediamento;

f) «luogo di produzione indenne da PPV»: luogo di produzione nel quale il virus PPV non è presente come dimostrato da prove scientifiche e nel quale, se necessario, questa condizione viene mantenuta ufficialmente;

g) «sito di produzione indenne da PPV»: una parte definita di un luogo di produzione che viene gestita come unità separata indenne da PPV;

h) «campo»: un appezzamento di terreno ben delimitato all'interno di un luogo di produzione nel quale uno specifico vegetale viene coltivato;

i) «autoproduzione»: produzione di piante, anche mediante innesto, e relativi materiali di moltiplicazione, destinata all'esclusivo impiego all'interno della propria azienda, con esclusione di ogni forma di cessione a terzi.

Art. 3.

Monitoraggi ufficiali

1. Annualmente i Servizi fitosanitari regionali eseguono monitoraggi ufficiali al fine di verificare la presenza di infezioni dovute al virus PPV sulle piante di drupacee suscettibili e sui frutti, allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio.

2. I monitoraggi consistono in ispezioni visive delle piante ospiti e dei frutti per il riconoscimento dei sintomi del virus PPV e in appropriate analisi di laboratorio, eseguite nei momenti più opportuni, per l'individuazione del virus PPV.

3. Il Servizio fitosanitario centrale definisce, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. *c)* del decreto legislativo n. 214/2005, gli standard tecnici di esecuzione dei monitoraggi, prelievo dei campioni e realizzazione delle analisi.

4. I Servizi fitosanitari regionali per l'esecuzione delle analisi di laboratorio, possono avvalersi, oltre che delle proprie strutture, di laboratori in grado di soddisfare gli standard tecnici definiti in applicazione al comma 3 del presente articolo.

Art. 4.

Definizione dello stato fitosanitario del territorio

1. I Servizi fitosanitari regionali definiscono lo stato fitosanitario del territorio relativamente al virus PPV, delimitando le zone, conformemente alle definizioni di cui all'art. 2, in conformità agli standard internazionali FAO.

2. I Servizi fitosanitari regionali comunicano al Servizio fitosanitario centrale, entro il 31 dicembre di ogni anno, lo stato fitosanitario del rispettivo territorio sulla base dei monitoraggi ufficiali condotti annualmente, rappresentando, su adeguato supporto cartografico, le zone delimitate di cui al comma 1, allo scopo di consentire la conoscenza della diffusione del virus PPV sul territorio nazionale e di assolvere agli obblighi internazionali di informativa per tale organismo nocivo.

3. I Servizi fitosanitari regionali danno pubblicità nelle forme più opportune alle delimitazioni di cui al comma 1.

Art. 5.

Misure fitosanitarie nelle zone indenni

1. Nelle zone indenni le ispezioni ufficiali annuali, previste dall'art. 3, devono essere effettuate prioritariamente nei campi di piante madri, nei campi collezione, nei vivai e nei frutteti di nuovo impianto.

2. Qualora si riscontri e venga confermata da analisi di laboratorio, la presenza di infezioni dovute al virus PPV, il Servizio fitosanitario competente individua ufficialmente l'area contaminata, delimita la relativa zona tampone e adotta le misure fitosanitarie previste dall'art. 6.

Art. 6.

Misure fitosanitarie nelle aree contaminate

1. Nelle aree contaminate ogni pianta ospite con sintomi sospetti del virus PPV deve essere estirpata senza necessità di ulteriori analisi. Le piante per le quali è stata prescritta l'estirpazione devono essere capitozzate o disseccate, in modo tale da impedire l'emissione di polloni, entro 15 giorni dalla data di notifica della prescrizione ufficiale ed estirpate per intero entro l'inizio della stagione vegetativa successiva.

2. Le operazioni di cui al comma precedente, devono essere realizzate a cura ed a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo e l'esecuzione deve essere verificata ufficialmente dal Servizio fitosanitario regionale competente. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni ufficiali, oltre alle sanzioni previste dall'art. 17 e, previa diffida ad adempiere, il Servizio fitosanitario regionale può disporre l'esecuzione forzata di tali disposizioni addebitando le spese agli inadempienti.

3. Il Servizio fitosanitario regionale dispone l'estirpazione dell'intero campo quando la percentuale di piante sintomatiche è uguale o superiore al 10%. Al fine della prevenzione fitosanitaria può applicare tale misura anche in presenza di percentuali inferiori.

4. Nelle aree contaminate è vietato il prelievo di materiale di moltiplicazione dalle piante di drupacee suscettibili ivi presenti.

5. Un'area contaminata è considerata eradicata qualora dalle ispezioni ufficiali, effettuate per tre cicli vegetativi consecutivi sulle piante ospiti, non vengano rinvenute altre piante con sintomi di PPV, o nel caso che nell'area contaminata e nella relativa zona tampone siano state eliminate tutte le piante di drupacee suscettibili.

6. Decorsi tre cicli vegetativi consecutivi, un'area contaminata può essere dichiarata zona di insediamento quando la diffusione dell'organismo nocivo sia tale da rendere tecnicamente non più possibile l'eradicazione della malattia.

Art. 7.

Misure fitosanitarie nelle zone di insediamento

1. I Servizi fitosanitari regionali delimitano ufficialmente le zone di insediamento; la loro delimitazione viene modificata sulla base dei risultati dei monitoraggi di cui all'art. 3 condotti nelle zone indenni, nelle aree contaminate e nelle zone tampone.

2. Nelle zone di insediamento è assicurata adeguata informazione ed assistenza tecnica alle aziende frutticole presenti, per l'adozione di strategie volontarie di controllo e per favorire l'impiego di varietà tolleranti o resistenti.

3. Nelle zone di insediamento è vietato il prelievo del materiale di moltiplicazione di piante di drupacee suscettibili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 3.

Art. 8.

Misure fitosanitarie nelle zone tampone

1. Le zone tampone hanno una larghezza minima di 1 km a partire dal perimetro esterno di una zona di insediamento o di un'area contaminata.

2. I Servizi fitosanitari regionali eseguono annualmente monitoraggi ufficiali degli appezzamenti di drupacee sensibili collocati nelle zone tampone, al fine di verificare la presenza del virus PPV. Qualora riscontrino su una pianta ospite sintomi sospetti del virus PPV, procedono al campionamento ed all'analisi di laboratorio e, in caso di conferma, all'istituzione dell'area contaminata e all'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 6.

3. Nella zona tampone è vietato l'esercizio dell'attività vivaistica per la produzione di piante e materiale di moltiplicazione di specie suscettibili al virus PPV e il prelievo di materiale di moltiplicazione di piante di drupacee suscettibili ivi presenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 3 e dall'art. 12.

Art. 9.

Regolamentazione dei vivai di produzione di drupacee

1. La produzione vivaistica di piante e materiale di moltiplicazione di drupacee è autorizzata solo nelle zone indenni, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi 3 e 4.

2. I nuovi campi di produzione vivaistica nelle zone indenni devono essere distanti almeno 300 metri da frutteti di piante di drupacee suscettibili; tale distanza è ridotta fino a 20 metri, con provvedimento del Servizio fitosanitario regionale, quando l'assenza di PPV nell'area sia confermata da uno specifico controllo definito dal Servizio fitosanitario ed effettuato con oneri a carico del produttore su tutte le piante di drupacee suscettibili poste nel raggio di 300 metri.

3. I Servizi fitosanitari regionali possono autorizzare l'attività vivaistica e l'allevamento di piante madri, all'interno di zone di insediamento e di zone tampone, in conformità allo standard internazionale FAO ISPM 10, a condizione che tale attività sia svolta in serra con un sistema di protezione antiafidi «screen-house» e in assenza di piante di drupacee nel raggio di 100 metri. Tale distanza è ridotta fino a 20 metri, con provvedimento del Servizio fitosanitario regionale, quando l'assenza di PPV nell'area sia confermata da uno specifico controllo definito dal Servizio fitosanitario ed effettuato con oneri a carico del produttore su tutte le piante di drupacee suscettibili poste nel raggio di 100 metri.

4. In caso di produzione di varietà locali, il Servizio fitosanitario regionale può autorizzare, sotto controllo ufficiale, l'autoproduzione, l'attività vivaistica e l'allevamento di piante madri, all'interno di zone di insediamento e di zone tampone, a condizione che il materiale di moltiplicazione e le piante ivi prodotte siano impiegati esclusivamente nella stessa zona di produzione.

Art. 10.

Fonti di approvvigionamento del materiale di moltiplicazione

1. Per la produzione di piante di drupacee in vivaio deve essere impiegato materiale certificato ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 2006 o portainnesti ottenuti da seme, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2.

2. Quando per gli innesti non si utilizzi il materiale di cui al comma 1, occorre rispettare le seguenti prescrizioni:

a) i costitutori di nuove varietà di drupacee, prima di cedere a terzi a qualunque titolo il materiale di moltiplicazione selezionato, devono controllare le piante madri, in applicazione degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. *c)* del decreto legislativo n. 214/2005, e devono inviare ai Servizi fitosanitari competenti i risultati delle analisi di laboratorio previste;

b) fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, e 4 le piante madri da cui si preleva il materiale devono essere allevate in aree indenni, essere dichiarate al Servizio fitosanitario regionale, singolarmente contrassegnate e controllate con ispezioni visive ed analisi di laboratorio a cura e spese del vivaista, in applicazione degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo n. 214/2005; il vivaista deve inviare al Servizio fitosanitario regionale competente, prima del prelievo, i risultati delle analisi di laboratorio, nonché la quantità di materiale di moltiplicazione che intende prelevare da ciascuna pianta madre contrassegnata;

c) qualora nei campi di piante madri si riscontri la presenza di PPV, oltre alla istituzione dell'area contaminata, si dovrà procedere alla distruzione delle piante presenti in vivaio ottenute con materiale prelevato dalle piante risultate infette;

d) i vivaisti e gli agricoltori che utilizzano materiale di moltiplicazione proveniente da altri Paesi, devono darne comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente;

3. L'autoproduzione è consentita esclusivamente utilizzando materiale di moltiplicazione certificato ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 2006, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 4.

Art. 11.

Misure da adottare in caso di comparsa di PPV in un vivaio

1. Qualora in un vivaio si riscontri la presenza di PPV le piante appartenenti al lotto risultato infetto devono essere distrutte. Per il restante materiale di propagazione di drupacee presente nel vivaio è sospesa l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CE fino alla dichiarazione ufficiale di eradicazione dell'area contaminata ai sensi dell'art. 6 comma 5.

2. I Servizi fitosanitari regionali, previa valutazione del rischio fitosanitario, possono autorizzare, ai sensi

dell'art. 15 del decreto legislativo n. 214/2005, lo spostamento o la commercializzazione delle restanti piante presenti in vivaio verso zone di insediamento del virus PPV, a condizione che le piante siano impiegate esclusivamente in tali zone di insediamento e che le analisi su campioni asintomatici, ufficialmente prelevati in modo rappresentativo dal Servizio fitosanitario regionale in applicazione degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. *c)* del decreto legislativo n. 214/2005, abbiano dato esito negativo.

Art. 12.

Misure da adottare nei vivai preesistenti ricadenti in una zona tampone

1. Nel caso in cui un vivaio, precedentemente costituito, venga a trovarsi all'interno di una zona tampone di un'area contaminata, per tutte le piante e tutti i materiali di moltiplicazione di drupacee presenti nel vivaio è sospesa l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CE fino all'eradicazione dell'area contaminata.

2. I Servizi fitosanitari regionali, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, previa valutazione del rischio fitosanitario, possono autorizzare, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 214/2005, lo spostamento o la commercializzazione delle piante verso le zone di insediamento del virus PPV o verso zone per cui i servizi fitosanitari del territorio di destinazione e di confine interessati, abbiano dato parere favorevole a seguito di una valutazione del rischio fitosanitario, a condizione:

a) che nel vivaio di produzione e nel raggio di 300 metri dallo stesso non vi siano piante infette e che le analisi su campioni asintomatici, ufficialmente prelevati in modo rappresentativo dal Servizio fitosanitario regionale, in applicazione degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. *c)* del decreto legislativo n. 214/2005, abbiano dato esito negativo;

oppure

b) che la coltivazione delle drupacee sia stata effettuata in serra con un sistema di protezione antiafidi «screen-house».

Art. 13.

Obblighi di informazione e denuncia dei casi sospetti

1.1 Le regioni, per il tramite dei Servizi fitosanitari regionali, devono dare massima divulgazione presso i vivaisti, i frutticoltori, gli operatori della filiera ortofrutticola:

a) della conoscenza dei sintomi e della pericolosità del virus;

b) dello stato fitosanitario del territorio, con particolare riferimento alle delimitazioni operate ai sensi dell'art. 3;

c) delle disposizioni di lotta obbligatoria e di profilassi applicabili nelle singole zone ai sensi del presente decreto;

d) delle modalità di produzione di piante e materiale di moltiplicazione di drupacee e delle limitazioni dell'attività vivaistica che possono essere adottate ai sensi del presente decreto.

2. Al di fuori delle zone di insediamento è fatto obbligo a chiunque di segnalare ogni caso sospetto di PPV al Servizio fitosanitario regionale competente che provvede ad effettuare ispezioni visive e, se del caso, analisi virologiche ufficiali.

3. Le ditte che commercializzano e le industrie di trasformazione che acquistano frutti di drupacee, hanno l'obbligo di segnalare al Servizio fitosanitario regionale competente la presenza di partite di frutti con sintomi di PPV, fornendo copia della relativa documentazione commerciale.

4. I soggetti incaricati delle attività di certificazione qualitativa sui prodotti ortofrutticoli hanno l'obbligo di segnalare al Servizio fitosanitario regionale di competenza la presenza di partite con sintomi di PPV fornendo copia della relativa documentazione.

5. I Servizi fitosanitari regionali devono dare immediata comunicazione della prima comparsa di PPV nelle zone indenni:

al Servizio fitosanitario centrale;

agli altri Servizi fitosanitari regionali;

ai vivaisti, ai frutticoltori e agli operatori della filiera ortofrutticola del territorio interessato.

6. I laboratori pubblici e privati, ivi compresi quelli di ricerca, che accertino la presenza di PPV devono darne immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Art. 14.

Misure transitorie

1. Il materiale vivaistico in produzione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, potrà essere commercializzato entro due anni, nel rispetto delle disposizioni pre-esistenti e previa autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale.

Art. 15.

Detenzione di piante infette

1. Il Servizio fitosanitario centrale può autorizzare, ai sensi della direttiva 2008/61/CE, per fini di ricerca scientifica e varietale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio e secondo le modalità stabilite dal titolo X del decreto legislativo n. 214/2005, l'importazione, la movimentazione e la detenzione di piante infette da PPV per prove o scopi scientifici, nonché lavori di selezione varietale.

Art. 16.

Contributi per l'estirpazione e la riconversione delle produzioni

1. Le regioni, al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola, possono stabilire misure di sostegno alle aziende frutticole e vivaistiche alle quali è stata prescritta dal Servizio fitosanitario l'estirpazione o la distruzione obbligatoria a causa della presenza di PPV.

Art. 17.

Sanzioni

1. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.

Art. 18.

Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale 29 novembre 1996, recante «Lotta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatura delle Drupacee" (Sharka)» è abrogato.

2. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 luglio 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 174

09A11824

PROVVEDIMENTO 8 luglio 2009.

Iscrizione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena», nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 583 della Commissione del 3 luglio 2009, la denominazione «Aceto Balsamico di Modena» riferita alla categoria Altro prodotti dell'allegato I - Aceto diverso da Aceti di Vino, è iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 583 del 3 luglio 2009.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Aceto Balsamico di Modena», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione Geografica Protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 8 luglio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
ACETO BALSAMICO DI MODENA

Art. 1.

Denominazione

La indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena» è riservata al prodotto che risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche al consumo

L'«Aceto Balsamico di Modena», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: limpido e brillante;

colore: bruno intenso;

odore: caratteristico, persistente, intenso e delicato, gradevolmente acetico, con eventuali note legnose;

sapore: agrodolce, equilibrato, gradevole, caratteristico;

densità a 20°C: non inferiore a 1,06 per il prodotto affinato;

titolo alcolometrico effettivo: non superiore a 1,5% in volume;

estratto secco netto minimo: 30 g per litro;

acidità totale minima: 6 per cento;

anidride solforosa totale: massimo 100 mg/l;

ceneri: minimo 2,5 per mille;

zuccheri riduttori: minimo 110 g/l.

L'accertamento delle caratteristiche analitiche e organolettiche del prodotto è effettuato su tutte le partite prima dell'immissione al consumo da un panel di assaggiatori sotto la responsabilità della struttura di controllo.

Art. 3.

Zona di produzione

La produzione dell'«Aceto Balsamico di Modena» deve essere effettuata nel territorio amministrativo delle province di Modena e Reggio Emilia.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere controllata dalla struttura di controllo, secondo i dispositivi fissati nel piano dei controlli, documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione delle uve, dei viticoltori, dei produttori di mosto, degli elaboratori, e degli imbottigliatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti e dei quantitativi confezionati ed etichettati, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte delle struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di elaborazione

L'«Aceto Balsamico di Modena» è il prodotto ottenuto, con particolare e tradizionale tecnologia, dai mosti d'uva, ottenuti da uve provenienti dai seguenti vitigni: Lambruschi, Sangiovese, Trebbiani, Albana, Ancellotta, Fortana, Montuni, parzialmente fermentati e/o cotti e/o concentrati, con l'aggiunta di una aliquota di aceto vecchio di almeno 10 anni, in modo da conferire al prodotto i caratteri organolettici tipici, e con l'aggiunta di aceto ottenuto per acetificazione di solo vino nella misura di almeno il 10%.

Al fine di garantire che l'Aceto Balsamico di Modena acquisisca le caratteristiche di cui all'art. 2 è necessario che il mosto cotto e/o concentrato possieda le seguenti caratteristiche:

acidità totale minima: 8 g per kg;

estratto secco netto minimo: 55 g per kg.

La percentuale di mosto d'uva cotto e/o concentrato non dovrà essere inferiore al 20% della massa da avviare all'elaborazione. La concentrazione è protratta fino a che la massa iniziale di mosto abbia raggiunto una densità non inferiore a 1,240 alla temperatura di 20°.

Le fasi che devono aver luogo obbligatoriamente nella zona geografica di origine sono l'assemblaggio delle materie prime, l'elaborazione, l'affinamento e/o l'invecchiamento in contenitori di legno.

Fino ad un massimo del 2% del volume del prodotto finito è consentita l'aggiunta di caramello per la stabilizzazione colorimetrica.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi altra sostanza.

L'elaborazione dell'«Aceto Balsamico di Modena» deve avvenire con il consueto metodo di acetificazione con l'utilizzo di colonie batteriche selezionate, oppure utilizzando il consolidato metodo di acetificazione lenta in superficie o lenta a truciolo, seguita da affinamento. In ogni caso, l'acetificazione e l'affinamento avvengono in recipienti di legno pregiato, quali, ad esempio, quercia, in particolare rovere, castagno, gelso e ginepro, nell'arco di un periodo minimo di sessanta giorni a partire dalla data in cui è terminato l'assemblaggio delle materie prime da avviare alla elaborazione.

Il prodotto che a giudizio del detentore ha acquisito le caratteristiche minime previste dal presente disciplinare per l'immissione al consumo, è sottoposto ad esame analitico ed organolettico.

Art. 6.

Elementi di legame con l'ambiente geografico

La reputazione di cui gode l'«Aceto Balsamico di Modena» sia sul mercato nazionale che internazionale è cosa nota ed ampiamente dimostrata dal frequente impiego in diverse ricette, dalla consolidata presenza in internet, nella stampa e nei media. Questa reputazione favorisce il consumatore nel riconoscere immediatamente l'unicità e l'autenticità del prodotto in argomento.

L'«Aceto Balsamico di Modena» rappresenta, da diverso tempo, la cultura e la storia di Modena e la reputazione di cui gode in tutto il mondo è innegabile. La sua esistenza è strettamente collegata alle conoscenze, alle tradizioni ed alle competenze di quelle popolazioni locali che hanno dato vita ad un prodotto esclusivo e tipico di quei territori. L'«Aceto Balsamico di Modena» è entrato nel tessuto sociale ed economico di questo territorio divenendo la fonte di reddito di diversi operatori e parte integrante anche della tradizione culinaria, vista la sua presenza da protagonista in innumerevoli ricette regionali. Sagre e manifestazioni specifiche si susseguono ormai da diversi anni, risalenti a tradizioni consolidate nel tempo, alle quali partecipano i produttori locali anche come momento di incontro, perpetuando così gli usi locali. In quanto prodotto specifico e peculiare, l'«Aceto Balsamico di Modena» ha assunto nel tempo notorietà e fama solide in tutto il mondo, grazie alle quali i consumatori idealmente connettono il «vissuto» del prodotto all'immagine di qualità gastronomica del territorio delle due province emiliane.

Art. 7.

Organismo di controllo

I controlli saranno effettuati da un organismo conforme a quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del reg. CE n. 510/2006.

L'organismo di controllo è CSQA Certificazioni S.r.l. - Via San Gaetano n. 74 - 36016 Thiene (Vicenza) – Italia - Tel. +39 0445/313011 - Fax +39 0445/313070 csqa@csqa.it

Art. 8.

Designazione e presentazione

Il superamento dell'esame analitico e sensoriale è condizione vincolante per poter commercializzare il prodotto con la denominazione di cui all'art. 1.

I contenitori nei quali l'«Aceto Balsamico di Modena» è immesso al consumo diretto devono essere in vetro, in legno, in ceramica o in terracotta, delle seguenti capacità: 0,250 l; 0,500 l; 0,750 l; 1 l; 2 l; 3 l o 5 l; e in contenitori monodose di plastica o di materiali composti, di capacità massima di 25 ml, sulle quali sono riportate le stesse diciture che figurano sulle etichette delle bottiglie. I recipienti in vetro, legno, ceramica o terracotta, di capacità minima di 5 litri, oppure i recipienti in plastica della capacità minima di 2 litri sono tuttavia autorizzati se il prodotto è destinato ad uso professionale.

La designazione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» deve essere accompagnata sulle confezioni dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta» scritta in caratteri chiari e leggibili, per esteso o in forma abbreviata, in lingua italiana e/o nella lingua del Paese di destinazione.

Alla denominazione «Aceto Balsamico di Modena» è vietata l'aggiunta di qualsiasi aggettivo qualificativo, anche sotto forma numerica, diverso da quelli esplicitamente previsti nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «riserva», «superiore», «classico» od altro similare.

È consentita soltanto la dicitura «invecchiato», senza alcuna aggiunta supplementare, qualora l'invecchiamento si sia prolungato per un periodo non inferiore a tre anni in botti, barili o altri recipienti in legno.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E DELLE DENOMINAZIONI D'ORIGINE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

«ACETO BALSAMICO DI MODENA»

N. CE: IT-PGI-0005-0430-18.11.2004

DOP ( ) IGP (X)

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1. SERVIZIO COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO.

Nome: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Indirizzo: Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - Tel. +39 06/4819968 - Fax +39 06/42013126 - E-mail: qualita@politicheagricole.it

2. ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE.

Nome: Consorzio Aceto Balsamico di Modena Soc. Coop. a r.l. - Consorzio Produzione Certificata Aceto Balsamico Modenese - Comitato Produttori Indipendenti Aceto Balsamico di Modena c/o C.C.I.A.A.

Indirizzo: Via Ganaceto n. 134 - 41100 Modena - Tel. +39 0593163514 - Fax +39 0593163526 - E-mail: info@consorziobalsamico.it

Composizione produttori/trasformatori (X) altro ( )

3. TIPO DI PRODOTTO.

Classe 1.8 - Altri prodotti dell'allegato I – Aceto.

4. DISCIPLINARE (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 510/2006).

4.1. *Nome:* «Aceto Balsamico di Modena».

4.2. *Descrizione*.

Caratteristiche analitiche:

densità a 20 °C: non inferiore a 1,06 per il prodotto affinato;

titolo alcolometrico effettivo non superiore a 1,5% in volume;

acidità totale minima: 6 %;

anidride solforosa totale: massimo100 mg/l;

ceneri: minimo 2,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 30 g per litro;

zuccheri riduttori: minimo 110 g/l.

Caratteristiche organolettiche:

limpidezza: limpido e brillante;

colore: bruno intenso;

odore: persistente, delicato e leggermente acetico, con eventuali note legnose;

sapore: agrodolce, equilibrato.

4.3. *Zona geografica*.

La produzione dell'«Aceto Balsamico di Modena» deve essere effettuata nel territorio amministrativo delle province di Modena e Reggio Emilia.

4.4. *Prova dell'origine*.

Ogni fase del processo produttivo deve essere controllata dalla struttura di controllo, secondo i dispositivi fissati nel piano dei controlli, documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione delle uve, dei viticoltori, dei produttori di mosto, degli elaboratori e degli imbottigliatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti e dei quantitativi confezionati ed etichettati, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della suddetta struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

4.5. *Metodo di ottenimento*.

L'«Aceto Balsamico di Modena» è ottenuto da mosti d'uva, parzialmente fermentati e/o cotti e/o concentrati con l'aggiunta di una percentuale di aceto vecchio di almeno 10 anni e con l'aggiunta di aceto ottenuto per acetificazione di solo vino nella misura minima del 10%. La percentuale di mosto d'uva, cotto e/o concentrato non dovrà essere inferiore al 20% della massa da avviare all'elaborazione. La concentrazione è protratta fino a che la massa iniziale di mosto abbia raggiunto una densità non inferiore a 1,240 alla temperatura di 20 °C.

Al fine di garantire che l'Aceto Balsamico di Modena acquisisca le caratteristiche di cui al punto 4.2 è necessario che il mosto sia ottenuto dai seguenti vitigni: Lambruschi, Sangiovese, Trebbiani, Albana, Ancellotta, Fortana, Montuni e che possieda le seguenti caratteristiche:

acidità totale minima: 8 g/kg (esclusivamente per mosti cotti e concentrati);

estratto secco netto minimo: 55 g/kg (esclusivamente per mosti cotti e concentrati).

Fino ad un massimo del 2% del volume del prodotto finito è consentita l'aggiunta di caramello per la stabilizzazione colorimetrica. È vietata l'aggiunta di qualsiasi altra sostanza. L'elaborazione dell'«Aceto Balsamico di Modena» deve avvenire con il consueto metodo di acetificazione mediante l'utilizzo di colonie batteriche selezionate ovvero utilizzando il consolidato metodo di acetificazione lenta in superficie o lenta a truciolo, seguiti da affinamento. In ogni caso, l'acetificazione e l'affinamento avvengono in recipienti di legno pregiato, quali, ad esempio, quercia, in particolare rovere, castagno, gelso e ginepro, nell'arco di un periodo minimo di 60 giorni a partire dalla data in cui è terminato l'assemblaggio delle materie prime da avviare alla elaborazione. I contenitori nei quali l'«Aceto Balsamico di Modena» è immesso al consumo diretto devono essere in vetro, in legno, in ceramica o in terracotta, delle seguenti capacità: 0,250 l; 0,500 l; 0,750 l; 1 l; 2 l; 3 l o 5 l; oppure in bustine monodose di plastica o di materiali composti, di capacità massima di 25 ml, sulle quali sono riportate le stesse diciture che figurano sulle etichette delle bottiglie. I recipienti in vetro, legno, ceramica o terracotta, di capacità minima di 5 litri, oppure i recipienti in plastica della capacità minima di 2 litri sono tuttavia autorizzati se il prodotto è destinato ad uso professionale. Le fasi che devono aver luogo obbligatoriamente nella zona geografica di origine sono l'assemblaggio delle materie prime, l'elaborazione, l'affinamento e/o l'invecchiamento in contenitori di legno. Il prodotto può essere condizionato al di fuori della zona delimitata di cui al punto 4.3.

4.6. *Legame*.

La reputazione di cui gode l'«Aceto Balsamico di Modena» sia sul mercato nazionale che internazionale è cosa nota ed ampiamente dimostrata dal frequente impiego in diverse ricette, dalla consolidata presenza in internet, nella stampa e nei media. Questa reputazione favorisce il consumatore nel riconoscere immediatamente l'unicità e l'autenticità del prodotto in argomento.

L'«Aceto Balsamico di Modena» rappresenta, da diverso tempo, la cultura e la storia di Modena e la reputazione di cui gode in tutto il mondo è innegabile. La sua esistenza è strettamente collegata alle conoscenze, alle tradizioni ed alle competenze di quelle popolazioni locali che hanno dato vita ad un prodotto esclusivo e tipico di quei territori. L'«Aceto Balsamico di Modena» è entrato nel tessuto sociale ed economico di questo territorio divenendo la fonte di reddito di diversi operatori e parte integrante anche della tradizione culinaria, vista la sua presenza da protagonista in innumerevoli ricette regionali. Sagre e manifestazioni specifiche si susseguono ormai da diversi anni, risalenti a tradizioni consolidate nel tempo, alle quali partecipano i produttori locali anche come momento di incontro, perpetuando così gli usi locali. In quanto prodotto specifico e peculiare, l'«Aceto Balsamico di Modena» ha assunto nel tempo notorietà e fama solide in tutto il mondo, grazie alle quali i consumatori idealmente connettono il «vissuto» del prodotto all'immagine di qualità gastronomica del territorio delle due province emiliane.

4.7. *Struttura di controllo*.

Nome: CSQA Certificazioni S.r.l.

Indirizzo: Via S. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vicenza) - Tel. +39 0445/313011 - Fax +39 0445/313070 - E-mail: csqa@csqa.it

4.8. *Etichettatura*.

Sulle confezioni la denominazione «Aceto Balsamico di Modena» deve essere accompagnata dalla dicitura «Indicazione Geografica Protetta» scritta per esteso o in forma abbreviata, in lingua italiana e/o nella lingua del paese di destinazione. È vietato aggiungere alla denominazione «Aceto Balsamico di Modena» qualsiasi aggettivo qualificativo, anche sotto forma numerica, diverso da quelli esplicitamente previsti nel presente disciplinare, inclusi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «riserva», «superiore», «classico» od altro simile. È consentita soltanto la dicitura «invecchiato», senza alcuna aggiunta supplementare, qualora l'invecchiamento si sia prolungato per un periodo non inferiore a 3 anni in botti, barili o altri recipienti in legno.

09A11837

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 7 ottobre 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Focetria». (Determinazione/C n. 309/2009).

Specialità medicinale «Focetria», vaccino pandemico A(H1N1)v, autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisione C(2009) 7585 del 29 settembre 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/07/385/001 7,5 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare- siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml - 1 siringa preriempita;

EU/1/07/385/002 7,5 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml - 10 siringhe preriempite;

EU/1/07/385/004 7,5 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) 5 ml (1 dose = 0,5 ml) 10 flaconcini (multidose: 10 dosi).

Titolare A.I.C.: Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la decisione C(2009) 7585 del 29 settembre 2009 della Commissione europea ed i relativi allegati I, II e III;

Vista l'ordinanza 11 settembre 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali recante disposizioni in materia di profilassi vaccinale dell'influenza pandemica (AH1N1);

Vista l'ordinanza 30 settembre 2009 - Misure urgenti in materia di protezione A(H1N1)v del Vice Ministro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista la nota esplicativa sulle considerazioni scientifiche riguardanti l'autorizzazione dei vaccini pandemici A(H1N1)v del 24 settembre 2009 predisposta dall'Agenzia europea di valutazione dei medicinali;

Vista la domanda del 29 settembre 2009 con la quale la ditta ha chiesto l'attribuzione dei numeri di identificazione nazionale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6 e 7 ottobre 2009;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero di identificazione nazionale

Alla specialità medicinale FOCETRIA (vaccino pandemico) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

7,5 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml - 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 039396015/E (in base 10) - 15L8PH (in base 32);

7,5 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml - 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 039396027/E (in base 10) - 15L8PV (in base 32);

7,5 mcg/ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) - 5 ml (1 dose = 0,5 ml) 10 flaconcini (multidose: 10 dosi) - A.I.C. n. 039396039/E (in base 10) - 15L8Q7 (in base 32).

Art. 2.

Condizioni ed obblighi specifici

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto ad ottemperare alle condizioni ed agli obblighi specifici definiti nell'allegato II della citata decisione della Commissione europea.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

I testi approvati del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette sono quelli disponibili nel sito www.agenziafarmaco.it.

Al fine di rendere immediatamente disponibile il vaccino pandemico «Focetria» per garantire l'inizio della campagna vaccinale in accordo alle tempistiche definite all'art. 3 della l'ordinanza 11 settembre 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nei primi cicli distributivi le informazioni contenute nelle singole confezioni del vaccino, potrebbero non corrispondere a quelle pubblicate sul sito dell'Agenzia italiana del farmaco e potrebbero essere disponibili in lingua differente da quella italiana.

Le modalità di distribuzione e di utilizzo sono stabilite dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 ottobre 2009

Il direttore generale: RASI

09A12039

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 maggio 2009.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Potenziamento dell'asse ferroviario Monaco-Verona: galleria di base del Brennero (CUP I41J05000020005). (Deliberazione n. 22/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN - T) e vista la decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la suddetta decisione n. 1692/96/CE;

Visto il «Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunziato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 64/2001) e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, ha, tra l'altro, recato modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i. e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato «1° Programma delle opere strategiche», che nell'allegato 1 include, nell'ambito del «Sistema valichi», il «Valico del Brennero», per il quale indica un costo di 2.582,284 Meuro, e nell'allegato 2, tra le opere che interessano la provincia autonoma di Bolzano, alla voce «Corridoi ferroviari» include la «Tratta corridoio ferroviario Brennero e valico»;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel «1° Programma delle infrastrutture strategiche»;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 89, (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2005) con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del «Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona: galleria di base del Brennero» ed ha contestualmente assegnato al soggetto aggiudicatore GEIE Brenner Basic Tunnel (GEIE BBT) un finanziamento, in termini di volume di investimento, di 45 milioni di euro per le attività di fase II di cui all'accordo internazionale del 30 aprile 2004, relative in particolare alla progettazione definitiva, alla connessa attività di studi e indagini, al modello di finanziamento e di concessione e alle altre attività di supporto alla trasformazione giuridica del GEIE BBT in società;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione del «1° Programma delle infrastrutture strategiche»;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 10, in corso di pubblicazione, con la quale questo Comitato ha preso atto dei contenuti della «Ricognizione sullo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche», al fine di operare una rivisitazione della delibera n. 130/2006 e una quantificazione dei costi e delle coperture delle opere già approvate dal Comitato medesimo ed ha altresì preso atto della «Proposta di Piano infrastrutture strategiche 2009», che riporta il quadro degli interventi del Programma delle infrastrutture strategiche da attivare a partire dall'anno 2009;

Considerato in particolare che nell'allegato 2 della citata delibera n. 10/2009, con riferimento all'«Asse ferroviario Monaco - Verona: galleria di base del Brennero» sono indicati un costo di 3.575 milioni di euro e disponibilità pari a 711,825 milioni di euro;

Considerato che la «Proposta di Piano infrastrutture strategiche 2009» di cui alla citata delibera n. 10/2009 non include, tra gli interventi ferroviari da avviare nel 2009, la «Galleria di base del Brennero»;

Considerato che il «Nuovo valico del Brennero» fa parte del corridoio 1 Berlino - Palermo del TEN - T ed è incluso nell'elenco di progetti prioritari per i quali dovrà essere dato avvio ai lavori prima del 2010;

Considerato che nell'allegato infrastrutture al DPEF 2009-2013 il «Nuovo valico del Brennero (galleria di base)» è riportato nella tabella 3.1 - opere istruite dalla Struttura tecnica di missione e sottoposte al CIPE nel periodo 2002-2008;

Considerato che l'opera è altresì inclusa nel Contratto di programma - aggiornamento 2008 tra RFI S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture, con due sottoprogetti collocati - rispettivamente - con il codice 0293 nella tabella A04 opere in corso - sviluppo infrastrutturale rete alta capacità, con la denominazione «Nuovo valico del Brennero (progettazione definitiva e cunicoli esplorativi)» con un costo di 286 milioni di euro interamente disponibili, e con il medesimo codice 0293 nella tabella B04 - opere prioritarie da avviare, con la denominazione «Nuovo valico del Brennero (realizzazione)» con un costo di 2.714 milioni di euro interamente da reperire per l'anno 2009 a valere sui fondi della «legge obiettivo», per un costo complessivo dell'opera di 3.000 milioni di euro;

Considerato che l'intervento di cui sopra è ricompreso nella Intesa generale quadro tra Governo e Provincia autonoma di Bolzano, sottoscritta il 13 febbraio 2004;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

Vista la nota 7 aprile 2009, n. 14571, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha — tra l'altro — chiesto la iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Comitato dell'argomento «Nota informativa galleria del Brennero» ed ha contestualmente trasmesso allo scopo la suddetta nota informativa;

Udita la relazione dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto finanziario:

che il programma di realizzazione della galleria di base del Brennero è articolato sulla coerente partecipazione di Italia, Austria e Unione europea al finanziamento dell'opera;

che il costo complessivo dell'intera opera è di 7.150 milioni di euro;

che il costo della tratta italiana ammonta ora, a seguito della valutazione di adeguamenti monetari relativi al periodo 2008-2020, a 3.575 milioni di euro;

che risultano disponibilità pari a 712,3 milioni di euro;

che, ai fini della conservazione dei contributi comunitari del Programma TEN - T già assegnati all'opera e della acquisizione di ulteriori risorse del bilancio europeo, risulta necessario rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma per il completamento della fase progettuale e l'avvio di quella realizzativa;

che, con riferimento al fabbisogno residuo di 2.862,7 milioni di euro, sono in corso approfondimenti sulla possibilità di ricorrere a modalità di copertura finanziaria sulla base dei tiraggi per ciascuno degli anni di costruzione dell'opera e verifiche con la Bei;

sotto l'aspetto attuativo:

che sono in corso di realizzazione le opere propedeutiche nelle aree ove sono stati predisposti i relativi cantieri;

che sul lato italiano è in corso di realizzazione il cunicolo esplorativo, il cui avanzamento ha raggiunto il 35% rispetto ad una lunghezza totale di 10,4 km;

che sul lato austriaco è stato predisposto il progetto, che verrà appaltato nei prossimi tre mesi;

che il progetto definitivo è stato presentato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 31 marzo 2008 e la Conferenza di servizi si è conclusa con esito positivo il 31 luglio 2008;

che sono previsti i seguenti adempimenti:

predisposizione dell'allegato infrastrutture al documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione formale del fabbisogno finanziario aggiornato della parte italiana e con elaborazione di un «primo modello finanziario» cui seguirà un piano finanziario «predisposto secondo le indicazioni della Disposizione Eurostat novembre 2004»;

entro il 30 maggio 2009: trasmissione a questo Comitato del progetto definitivo dell'opera con l'indicazione dei criteri di copertura finanziaria dell'opera;

entro il 10 giugno 2009: sottoposizione del citato allegato infrastrutture alla Conferenza Stato-Regioni e al CIPE;

entro luglio 2009: approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria, nel quale sarà

indicata la quota italiana di finanziamento dell'opera, destinata a garantire l'impegno italiano nella realizzazione dell'opera;

entro il 30 settembre 2009: individuazione, nel disegno di legge finanziaria, delle modalità di copertura del suddetto finanziamento, sia in termini di competenza che di cassa;

che successivamente alla conclusione dei suddetti adempimenti dovrà essere sottoscritto un nuovo atto convenzionale tra Italia e Austria;

che l'entrata in esercizio è prevista tra il 2020 e il 2022 e non, come indicato nella delibera n. 89/2004, nel 2016;

Raccomanda

il rispetto dei tempi previsti in sede comunitaria per il completamento della fase progettuale e l'avvio della fase realizzativa dell'opera, prima del 2010.

Roma, 8 maggio 2009

Il vice Presidente
TREMONTI

Il segretario del CIPE
MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 55.

09A11778

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 23 settembre 2009.

Disposizioni organizzative riguardanti il procedimento istruttorio avviato con delibera n. 324/08/CONS. (Deliberazione n. 528/09/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 23 settembre 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 e successive modificazioni del 19 maggio 2004;

Vista la delibera n. 324/08/CONS recante l'avvio del procedimento inerente alla «Analisi dei mercati della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa e della terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa (mercati nn. 2 e 3 della raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 2008, Supplemento ordinario n. 181;

Valutata la necessità di sostituire il Responsabile del procedimento di cui alla delibera n. 324/08/CONS, ing. Arturo Ragozini della Direzione Analisi dei Mercati, Concorrenza e Assetti, il quale ha assunto nuovi e diversi incarichi istituzionali;

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Sostituzione del responsabile del procedimento

1. La responsabilità del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 324/08/CONS è assegnata all'ing. Giancarlo Ferraiuolo della Direzione Analisi dei Mercati, Concorrenza e Assetti.

2. Restano immutate tutte le altre disposizioni della delibera n. 324/08/CONS.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 23 settembre 2009

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
NAPOLI - SAVARESE

09A11777

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gestavet 600»

Decreto n. 106 del 4 settembre 2009
Procedura mutuo riconoscimento n. ES/V/0134/001/MR

Specialità medicinale per uso veterinario GESTAVET 600 polvere e solvente per soluzione iniettabile per suini.

Titolare A.I.C.: società Laboratorios Hypra, S.A. con sede in Avda La Selva, 135 - 17170 Amer (Girona) - Spagna.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Avda La Selva, 135 - 17170 Amer (Girona) - Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: scatola di cartone contenente 5 fiale di polvere e 5 fiale di solvente - A.I.C. n. 104160015.

Composizione: ogni dose ricostituita da 5 ml contiene:

principi attivi:

Gonadotropina sierica equina (PMSG) 400 UI;

Gonadotropina corionica (HCG) 200 UI;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini (scrofe).

Indicazioni terapeutiche: scrofe: induzione e sincronizzazione del calore.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

dopo la ricostituzione, il prodotto deve essere usato immediatamente e non conservato.

Tempi di attesa: carne e visceri: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A11630

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Luteosyl» 0,075 mg/ml

Decreto n. 107 dell'8 settembre 2009
Procedura mutuo riconoscimento n. ES/V/0143/001/MR

Specialità medicinale per uso veterinario LUTEOSYL 0,075 mg/ml soluzione iniettabile per bovine e scrofe.

Titolare A.I.C.: società Laboratorios SYVA, S.A. con sede in Avda. Parroco Pablo Dìez, 49-57 - 24010 León - Spagna.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito Avda. Parroco Pablo Dìez, 49-57 - 24010 León - Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola contenente 1 flacone da 2 ml - A.I.C. n. 104144011;

scatola contenente 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 104144023;

scatola contenente 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 104144035;

confezione contenente 5 flaconi da 20 ml - A.I.C. n. 104144047.

Composizione:

principio attivo: d-cloprostenolo (come d-cloprostenolo sodico) 0,075 mg/ml;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovine e scrofe.

Indicazioni terapeutiche:

Bovine:

indicazioni per la riproduzione: sincronizzazione o induzione dell'estro. Induzione del parto;

indicazioni terapeutiche: disfunzione ovarica (corpo luteo persistente, cisti luteiniche), interruzione della gestazione che include mummificazione fetale, endometrite/piometra, ritardo dell'involuzione uterina.

Scrofe: indicazioni per la riproduzione: induzione del parto.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

Bovine:

carne e visceri: 1 giorno;

latte: 0 ore.

Scrofe:

carne e visceri: 1 giorno.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A11628

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Fortekor» e «Fortekor Flavour».

Provvedimento n. 176 dell'11 settembre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario FORTEKOR e FORTEKOR FLAVOUR.

Tutte le confezioni - A.I.C. n. 101962.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a. con sede legale in Origgio (Varese), Largo Boccioni 1 - codice fiscale 02384400129.

Oggetto del provvedimento:

variazione di tipo IA n. 41 a1 - richiesta nuova confezione;

variazione di tipo II - aggiunta di una indicazione d'uso per il cane.

Si autorizza, per la specialità medicinale Fortekor, l'immissione in commercio della seguente nuova confezione per cani di piccola taglia e gatti:

scatola contenente 56 compresse da 2,5 mg - A.I.C. n. 101962153.

Si autorizza inoltre, per tutte le confezioni del Fortekor e Fortekor Flavour, l'aggiunta della seguente indicazione d'uso esclusivamente per la specie cane: «Rallentamento della progressione del danno renale nelle nefropatie croniche con proteinuria».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A11627

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Decreto n. 128 del 21 settembre 2009

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario:

SULFAMETAZINA 20% LIQUIDO, A.I.C. n. 102843048 e A.I.C. n. 102843036;

SULFAMETAZINA 20%, A.I.C. n. 102844040;

SULFADIMETOSSINA 20%, A.I.C. n. 103350017 e A.I.C. n. 103350029.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sopracitate specialità medicinali per uso veterinario, a nome dell'impresa Tecnozoo di Vanzetto G. & C. S.n.c., via Piave, 120, Torreselle di Piombino Dese, Padova, codice fiscale n. 01872980287, sono decadute.

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A11629

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'avviso, recante la rimborsabilità per la nuova indicazione terapeutica del medicinale per uso umano «Copaxone».

Nell'estratto del comunicato relativo al medicinale per uso umano COPAXONE pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185, dell'11 agosto 2009 vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

«parere favorevole alla rimborsabilità»

leggasi:

«parere favorevole alla prescrivibilità»

dove è scritto:

«Copaxone è indicato nel trattamento di pazienti che hanno manifestato un primo episodio clinico ben definito e che sono considerati essere ad alto rischio di sviluppare sclerosi multipla clinicamente definita (CDMS)»

leggasi:

«Copaxone è indicato nel trattamento di pazienti che hanno manifestato un primo episodio clinico ben definito e che sono considerati essere ad alto rischio di sviluppare sclerosi multipla clinicamente definita (CDMS) senza modifica delle attuali condizioni di rimborsabilità descritte in nota».

09A11841

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Elenco dei comuni catastali per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale, in relazione alle variazioni di coltura derivanti dalle dichiarazioni presentate, ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 33 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, si rende noto che, per i comuni catastali compresi nell'elenco allegato al presente comunicato, sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni di coltura derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

Nell'elenco allegato i comuni catastali sono riportati in ordine alfabetico secondo il comune amministrativo di appartenenza.

Gli elenchi delle particelle interessate, indicanti la coltura, la classe, la superficie e i redditi dominicale e agrario, sono consultabili presso ciascun comune interessato, presso i competenti uffici del catasto e sul sito Internet della provincia autonoma di Trento, OPENKat all'indirizzo: http://www.openkat.it

Ai sensi dell'art. 2, comma 33 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 e degli artt. 2, comma 2, 20 e 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni può essere presentata:

all'Ufficio del catasto competente, una segnalazione di incoerenza dei dati riguardanti la qualità di colturale iscritta negli atti del catasto fondiario sulla base delle dichiarazioni rese ad AGEA o ad altri organismi pagatori per i contributi agricoli;

ricorso, avverso la variazione dei redditi, innanzi alla Commissione tributaria di I° grado di Trento. L'eventuale ricorso in carta legale, deve essere notificato all'ufficio del catasto competente entro il termine di centoventi (120) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, per consegna diretta, ovvero a mezzo ufficiale giudiziario o mediante invio del ricorso a mezzo servizio postale con spedizione in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento. Entro trenta (30) giorni successivi alla data di presentazione, il ricorrente deve depositare presso la Commissione tributaria il ricorso secondo le modalità previste dall'art. 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Comune amministrativo	Comune catastale
Arco	Oltresarca
Bersone	Bersone
Bleggio Inferiore	Cares
Bleggio superiore	Balbido
Bocenago	Bocenago
Bolbeno	Bolbeno
Caderzone Terme	Caderzone
Carisolo	Carisolo I°
Daré	Daré
Lomaso	Lomaso
Massimeno	Massimeno I°
Pieve di Bono	Cologna
Pieve di Bono	Creto
Predazzo	Predazzo
Tenno	Pranzo
Tenno	Ville del Monte
Tesero	Tesero
Ziano	Ziano

09A11626

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-235) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00